



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

— 0 —

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

SETTORE: *II SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA*

SERVIZIO: *RISORSE UMANE GESTIONE GIURIDICA*

DETERMINA N° 621 del 07/06/2022

OGGETTO:

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2022

Addì, 07/06/2022

IL DIRIGENTE

Dott. Carlo SARTORE

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2022

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la quantificazione della parte stabile del fondo per le risorse decentrate è di competenza dirigenziale, mentre appartiene alla scelta degli organi di governo l'utilizzazione delle opportunità di aumento previste dal CCNL;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse, per l'anno 2022, sono disciplinate dall'art.67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che recita

Fondo risorse decentrate: costituzione

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(.....)

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

– le modalità di utilizzo delle suddette risorse, per l'anno 2022, sono disciplinate dall'art.68 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che recita

Fondo risorse decentrate: utilizzo

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;

e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;

f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art.70-ter;

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;

i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;

j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022 così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e al DM 17/3/2020 assunto in attuazione del DL 34/2019;

Richiamata altresì la normativa in materia ed in particolare l'art.23 comma 2 del D.Lgs 75 del 25/5/2017, che recita "al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2021;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale ex art. 1, co. 557-quater della Legge 296/2006;

Preso atto che l'importo complessivo delle risorse determinato nel 2016, sulla base delle Determinazioni n. 333/2017 e 831/2019, depurato dalle risorse variabili NON soggette al limite, è pari ad € 422.037,91 (€ 549.208,99 se comprensivo di Fondo Area Dirigenza e Fondo per il lavoro straordinario); considerato che il D.L. 30.04.2019 n. 34 (Decreto Crescita), ha disposto di adeguare il limite di cui all'art. 23 c. 2, del D. Lgs. 75/2017, per effetto dell'incremento della dotazione organica dal 2018 all'anno corrente (con possibilità di aumentare di conseguenza il Fondo Risorse Decentrate); considerato che, applicando i criteri previsti per il suddetto adeguamento, ad oggi il limite da rispettare per la quantificazione delle risorse riferite al 2022, ammonta ad un importo di **€ 434.051,73**, (€

561.221,81 se comprensivo di Fondo Area Dirigenza e Fondo per il lavoro straordinario), come da conteggio allegato sub A);

Preso atto

- che l'importo unico consolidato 2022 è quantificabile in € 304.706,00;
- che nel corso del 2021 è avvenuta una cessazione di personale, che permetterà l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità a regime nel 2022 per euro 7.712,00;
- che le risorse variabili derivanti dalle disposizioni contrattuali sono quantificate nell'allegato B) e che quelle soggette a limite ammontano ad € 391,00.

Dato atto che su tale provvedimento sarà richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018;

Ricordato che, l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o modifica del numero dei dipendenti o comunque cambiamento delle situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 05/07/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di C.C. n. 8 del 21/02/2022 di approvazione del DUP 2022/2024 e Bilancio di Previsione per il periodo 2022/2024;
- deliberazione di G.C. n.80 del 28/04/2022 di adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 8443 del 07/03/2022 di conferma delle funzioni dirigenziali relative al 2° Settore di conferma al dott. Carlo Sartore delle funzioni dirigenziali relative ai Servizi Risorse Umane e Ciclo della performance, Ragioneria, Economato, Tributi, Biblioteca, Musei, Manifestazioni, Termalismo, Associazioni;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267

DETERMINA

1) Per i motivi esposti in premessa, di costituire il fondo per la contrattazione integrativa anno 2022, parte stabile e variabile soggetta al limite, per complessivi € 312.809,00, come da allegato B) che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;

2) di dare atto che la quantificazione complessiva di € **420.934,00**, comprensiva della parte variabile soggetta a vincolo, nonché dello scorporato "fondo delle posizioni organizzative e di risultato, - quantificato in € 108.125,00 - rispetta il limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs75/2017, riquantificato in € **434.051,73** (€ 561.222,81 se comprensivo di Fondo Area Dirigenza e Fondo per il lavoro straordinario) e pertanto non va assoggettato ad alcuna decurtazione", come da allegato sub A) e sub C);

3) di quantificare provvisoriamente il Fondo delle Risorse decentrate 2022 – inclusa la parte variabile NON soggetta a limite, in € **385.321,00**;

4) di dare atto che la determinazione del Fondo così determinata per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative/interpretative e dei dati conoscibili solo a conclusione dell'esercizio;

- 5) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura nel Bilancio all'interno del Titolo 1, Macroaggregato 1;
- 6) di dare atto che la parte stabile del fondo delle risorse decentrate 2022, è sufficiente a remunerare tutte le voci attualmente previste in sede decentrata con un carattere di continuità;
- 7) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL 21/5/2018, e che l'utilizzo di tale fondo sarà oggetto di accordo annuale;
- 8) di dare atto che la parte stabile e variabile del fondo soggetta a vincolo può essere integrata dall'Amministrazione fino alla concorrenza del limite di € 434.051,73;
- 9) di comunicare il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti.

**2022 - calcolo della variazione del limite di cui all'art. 33, c. 2,
del d.lgs. 75/2017, prevista dal DL 30 aprile 2019, 34 (Decreto Crescita)**

FONDO DIPENDENTI 2018	312.089,00
FONDO PO 2018	108.125,00
FONDO DIPENDENTI+FONDO PO	420.214,00

DIPENDENTI AL 31 12 2018	109,13
--------------------------	--------

(A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, PART TIME PROPORZIONATO, EVENTUALI COMANDI)

QUOTA MEDIA PRO CAPITE	3.850,58
------------------------	----------

CALCOLO DIPENDENTI AL 31 12 2018	107,13
----------------------------------	--------

SOLO TEMPO INDETERMINATO PART TIME PROPORZIONATO

CALCOLO DIPENDENTI 2022	
METODO CEDOLINI	110,25

DIFFERENZA	3,12
------------	------

AUMENTO DEL LIMITE	12.013,82
--------------------	-----------

LIMITE 2016	422.037,91
-------------	------------

NUOVO LIMITE 2022	434.051,73
-------------------	------------

**determinazione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

FONTE	DESCRIZIONE	sogg.limite	non soggetto
RISORSE STABILI			
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	304.706	
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019		10.067
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018		3.815
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	7.712	
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-	
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-	
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-	
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-	
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-	
TOTALE RISORSE STABILI		312.418	
INCREMENTI VARIABILI			
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi, ISTAT		35.185,75
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione		
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)		20.000,00
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	391	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari		3.444,65
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria		
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco		
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997		
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance		
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017		
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni		
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili		
TOTALE INCREMENTI VARIABILI		391	58.630
TOTALE		312.808,62	72.512
EVENTUALE RIDUZIONE PER SUPERAMENTO 2016*		-	
TOTALE FONDO 2022		312.809	
TOTALE FONDO CON RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE A LIMITE			385.321
Fondo per le posizioni organizzative		108.125	
TOTALE		420.934	
LIMITE		434.052	

* risultante dal kit di verifica - cod. 853710.a.3

Verifica limite anno 2022 in riferimento al valore 2016

DESCRIZIONE PRECEDENTE	2016	2022	DESCRIZIONE ATTUALE
RISORSE STABILI			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.3 CCNL 2003/05)	310.877,00		
INCREMENTI CCNL 2004/05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	23.833,00		
INCREMENTI CCNL 2004/05 - (ART. 4 CC. 1,4,3 PARTE FISSA)	10.503,00	304.700,00	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO ANNO 2017 (incolto importo per titolo P.O. in quanto scritto con delegato)
INCREMENTI CCNL 2005/07 - (ART. 8 CC. 2,3,4,5 PARTE FISSA)	13.099,00		
REINTEGRAZIONE PER INCREMENTO P.E.D. - (CIRCOLARE CONGIUNTA N.14 CCNL 2003/05 - N.1 CCNL 2003)	10.369,00		
RIFORMA EX ART. 2-C. 3 O LGS 18/2001 ¹⁾	-	-	RIFORMA EX ART. 2-C. 3 O LGS 18/2001
0,25% IM 2001	4.255,91		
INCREMENTO PER REALIZAZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1999/2001)	-	-	INCREMENTO PER REALIZAZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 47 C.2 IM. 4) CCNL 2016/2018
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15 C.1, C.1 IM. 1) CCNL 1999	-	-	INCREMENTO PER RAPPORFAMENTO FUNZIONI - (ART. 47 C.2 IM. 4) CCNL 2016/2018
INCREMENTO PER RIFORMAZIONE CON NUMERO 2007 - (ART. 16 C.3 CCNL 1999/2001 PARTE FISSA)	31.560,00		INCREMENTO PER RIFORMAZIONE CON NUMERO 2007 - (ART. 47 C.2 IM. 4) CCNL 2016/2018
IRA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4 C.2 CCNL 2003/05)	25.782,00	7.712,00	IRA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO PREC. - (ART. 47 C.2 IM. 4) CCNL 2016/2018
RIDUZIONI CONSOLIDATE (pari all'anno 2016 e 2015-2016)	21.827,00		
TOTALE RISORSE STABILI	413.837,91	312.418,00	
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE			
SPONSORIZZAZIONE ACCORDI COLLABORAZIONE - ECC. - (ART. 43 L. 449/1987 ART. 15, C.1, IM. D) CCNL 1999	-	-	SPONSORIZZAZIONE ACCORDI COLLABORAZIONE - ECC. - (ART. 43 L. 449/1987 ART. 47 C.3 IM. 4) CCNL 2016/2018
RECUPERO EVASIONE ID - (ART. 4 C.3 CCNL 2003/05) ART. 3 C. 37 L.682/1996 ART. 54 C.1 IM. F) O LGS 46/1997	9.000,00		RECUPERO EVASIONE ID - (ART. 3 C. 37 L.682/1996 ART. 54 C.1 IM. F) O LGS 46/1997
IRA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PRECEDENTE	-	391,00	IRA E AD PERSONAM PERSONALE CESSATO IN CORSO DI ANNO PREC. - (ART. 47 C.2 IM. 4) CCNL 2016/2018
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C.1 IM. 1) CCNL 1999/2001	-	-	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 47 C.2 IM. 4) CCNL 2016/2018
INQUADRAMENTO PER INCREMENTO P.E.D. - (CIRCOLARE CONGIUNTA N.14 CCNL 2003/05 - N.1 CCNL 2003) PARTE VARIABILE	-	-	INCREMENTO PER CONSEGUIMENTO OBIETTIVI DATE - (ART. 47 C.2 IM. 4) CCNL 2016/2018
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15 C.2 CCNL 1999/2001)	-	-	INTEGRAZIONE 1,2% IN L. 1987 - (ART. 47 C.4 CCNL 2016/2018)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54 CCNL 14.3.2005)	-	-	MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54 CCNL 14.3.2005 ART. 47 C.23 IM. 6) CCNL 2016/2018
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	9.000,00	391,00	
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17 C.5 CCNL 1999/2001)	-	-	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 48 C.1 CCNL 2016/2018)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 14 C.4 CCNL 1999/2001)	1.543,00	3.444,00	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO - (ART. 47 C.3 IM. 4) CCNL 2016/2018
		3.816,99	DIFFERENZIALE FPO SUL PERSONALE IN ESSENZA AL 1/2016 - (ART. 47 C.2 IM. 4) CCNL 2016/2018
		16.967,00	INCREMENTO D.43.206 per art. 46, in aumento al 31/12/2015 - (O.L. CCNL 2016/2018)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 30 CC. 5,4, 5 O LGS 18/2001)	8.101,00	-	QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 30 CC. 5,4, 5 O LGS 18/2001)
QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/2016 - (ART. 27 CCNL 14/3/2005)	-	20.000,00	QUOTE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SUCCESSIVE AL 1/2016 - (ART. 113 O.L. 44/2016)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27 CCNL 14/3/2005) (5)	-	-	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27 CCNL 14/3/2005) (5)
SPONSORIZZAZIONE COLLABORAZIONE COMPENSI STATI ECC. - (ART. 43 L. 449/1987 ART. 15 C.1 IM. D) CCNL	-	50.188,00	SPONSORIZZAZIONE ACCORDI COLLABORAZIONE - ECC. - (ART. 43 L. 449/1987 ART. 47 C.3 IM. 4) CCNL 2016/2018
RISORSE FINANZIARIZZAZIONE - (ART. 15 COMMA 4) IM. 4) ART. 16 COMMA 4 E 5 O LGS 36/2001 (1)	-	-	RISORSE FINANZIARIZZAZIONE - (ART. 47 C.3 IM. 4) CCNL 2016/2018 ART. 16 COMMA 4 E 5 O LGS 36/2001 (1)
TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	9.644,00	72.512,00	
TOTALE RISORSE VARIABILI	18.844,00	72.903,00	
TOTALE FONDO	431.681,91	385.321,00	
FONDO REPUTATO DELLE VOGLI NON SOGGETTE AL VINCOLO	422.837,91	312.809,00	
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO		156.126,00	
ADEGUAMENTO LIMITE D.L. 34/2019	12.613,82	420.934,00	
TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO EX ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016/2018	434.051,73	420.934,00	
FONDO AREA DIRIGENZA	94.291,08	94.291,08	
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	32.880,00	32.880,00	
	981.222,81	846.105,08	
RIDUZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016			

¹⁾ Tale gli importi erano indicati in merito al titolo degli stessi posizioni (invece di 1999) a carico del datore di lavoro.
²⁾ SponsORIZZAZIONE ACCORDI COLLABORAZIONE - ECC. (ART. 43 L. 449/1987 ART. 15, C.1, IM. D) CCNL 1999/2001.
³⁾ Escluso il punto individuato tra le norme variazioni non soggette al limite.
⁴⁾ Compensi derivanti da cause con spese compensate.
⁵⁾ Compensi derivanti da cause con vittoria di spesa a carico della controparte, accoglimento in merito al stesso datore di lavoro.
⁶⁾ SponsORIZZAZIONE ACCORDI COLLABORAZIONE - ECC. (ART. 43 L. 449/1987 ART. 15, C.1, IM. D) CCNL 1999/2001. Tale importo era indicato in merito al titolo degli stessi posizioni (invece di 1999) a carico del datore di lavoro.
⁷⁾ SponsORIZZAZIONE ACCORDI COLLABORAZIONE - ECC. (ART. 43 L. 449/1987 ART. 15, C.1, IM. D) CCNL 1999/2001. Tale importo era indicato in merito al titolo degli stessi posizioni (invece di 1999) a carico del datore di lavoro.